

CLAUDIO VIVANI (*)

LA NATURA GIURIDICA DEI GHIACCIAI: PROFILI DOMINICALI E DI TUTELA AMBIENTALE

ABSTRACT: VIVANI C., *Legal nature of glaciers: property and environmental protection.* (IT ISSN 0391-9838, 1995).

We are concern with the question of the property of glaciers from the unity of Italy up to today. The discipline and doctrinal debate of the past is compared to regional and State regulation in force at present with particular regard to the latest legislative innovation. We have come to the conclusion that glaciers are State property and intend to illustrate the consequences this implies. Finally we schematically describe the rules of environment tutelage that can be suitably applied to protect glaciers.

KEY WORDS: Public Property, Environmental Protection, Glacier.

RIASSUNTO: VIVANI C., *La natura giuridica dei ghiacciai: profili dominicali e di tutela ambientale.* (IT ISSN 0391-9838, 1995).

Viene trattata la questione della proprietà dei ghiacciai dall'unità d'Italia a oggi. La disciplina e il dibattito dottrinale del passato vengono paragonati alle normative statali e regionale attualmente vigenti, con particolare attenzione per le innovazioni legislative più recenti. Si conclude per l'attuale appartenenza dei ghiacciai al demanio statale, illustrando le conseguenze che ciò comporta. Viene infine schematicamente descritta la normativa di tutela ambientale che viene utilizzata per proteggere i ghiacciai.

TERMINI CHIAVE: Proprietà, Demanio, Tutela ambientale, Ghiacciaio.

Volendo limitare il campo di indagine all'ordinamento italiano a partire dal formarsi dello Stato unitario, si può innanzitutto osservare che un vero e proprio dibattito dottrinale ed un contenzioso in sede giurisdizionale a proposito della natura giuridica dei ghiacciai si sono avuti solo nell'ultimo quarto del secolo scorso e nel primo decennio di questo. Ciò si può spiegare agevolmente con il fatto che in quel periodo i ghiacciai rivestivano più che altro interesse economico, per l'estrazione del ghiaccio a scopi alimentari. All'inizio di questo secolo, ad esempio, il Comune di Courmayeur aveva sottoposto a concessione l'asportazione del ghiaccio a scopo alimentare (PADULA, 1910). Ancor prima,

nel 1873, il Comune di Ferrera-Cenisia aveva stipulato con un privato un contratto di affitto avente ad oggetto alcuni ghiacciai del Moncenisio ed analoghe forme di sfruttamento avevano avuto luogo in Svizzera (CÉRÉSOLE, 1873).

Questo tipo di sfruttamento economico è ben presto venuto meno, ma in tempi più recenti ne è sorto un altro, non certo di minor rilievo: quello collegato agli sport invernali ed al turismo di massa. Non è dunque ozioso chiedersi a chi possano appartenere i ghiacciai. Collegata, almeno in parte, alla risposta a tale quesito è l'ulteriore questione che si intende affrontare, ossia quella dei mezzi di tutela dei ghiacciai dallo sfruttamento irrazionale e dal degrado, fenomeni già in atto, anche in Italia (SECCHIERI, 1992).

Veniamo al primo profilo, alla proprietà dei ghiacciai. La questione è stata generalmente affrontata sulla base della constatazione che i ghiacciai sono composti di acqua allo stato solido. Siccome la normativa in materia di acque non opera distinzioni in base allo stato fisico delle acque stesse, i ghiacciai sono stati ricondotti sotto tale disciplina. Occorre dunque ripercorrere brevemente l'evoluzione della legislazione in materia di acque, che naturalmente è notevolmente mutata dall'Unità d'Italia ad oggi (per un'analisi globale e una bibliografia aggiornata cfr. LUGARESÌ, 1995; BURCHI, 1995).

Le prime norme da prendere in considerazione sono quelle della L. 20 Marzo 1865, n. 2248, all. F, in materia di lavori pubblici, nonché quelle del codice civile del 1865, promulgato con R.D. 25 Giugno 1865, n. 2358. L'art. 427 di quest'ultimo prevedeva che appartenessero al demanio pubblico, fra l'altro, «i fiumi e i torrenti». Il successivo art. 435 disponeva che tutti i beni non indicati negli articoli precedenti dovessero ritenersi appartenenti ai privati: fra questi, dunque, parrebbe a prima vista, i ghiacciai.

Il quadro era tuttavia complicato dal dettato della predetta L. 20 Marzo 1865, n. 2248, all. F. Essa non conteneva una definizione di acque pubbliche, eppure dalle sue disposizioni emergeva una nozione delle stesse chiaramente più ampia di quella posta dal codice civile. Ad esempio, l'art. 1, lett. F, attribuiva al Ministero dei Lavori Pubblici fra l'altro:

(*) Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, Università di Torino.

Comunicazione presentata al Convegno «Cento anni di ricerca glaciologica in Italia», Torino, 19-20 Ottobre 1995 (Communication presented at the Meeting «100 years of glaciological research in Italy», Turin 19-20 October 1995).

«il regime e la polizia delle *acque pubbliche e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale...*»; l'art. 102, poi, prendeva in considerazione (addossandone la manutenzione ai privati): «i minori corsi naturali di *acque pubbliche* distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di *fossati, rivi e colatori pubblici...*».

La mancanza di coordinazione fra le predette fonti ha determinato il sorgere di diverse teorie, che non è possibile esporre in questa sede, ma che sono state ampiamente illustrate dalla dottrina (VITTA, 1930; GILARDONI, 1935; LUGARES, 1995). Alcune miravano alla coordinazione delle varie disposizioni, altre affermavano la prevalenza delle une sulle altre (ad esempio del codice civile rispetto alla legge sui lavori pubblici, in quanto il primo era posteriore alla seconda). Le varie interpretazioni erano riconducibili a tre orientamenti: uno che si potrebbe definire «privatistico», un altro «pubblicistico» o «demanialista» ed un terzo «misto». Il primo limitava l'estensione del demanio ai fiumi e torrenti. Il secondo, sostenendo il carattere non tassativo dell'art. 427 c.c., riconduceva al demanio statale tutte le acque definibili pubbliche alla stregua della legge sui lavori pubblici. L'orientamento misto, più interessante perché precursore delle scelte legislative future, sosteneva invece il carattere demaniale, oltre che dei fiumi e dei torrenti, di tutte le acque che presentassero un interesse per la collettività.

Ciò in estrema sintesi, ma in realtà il panorama delle opinioni era più articolato. Alcuni Autori, infatti, ritenevano che i ghiacciai potessero costituire oggetto di proprietà sia dei privati sia dei Comuni (LAMPERTICO, 1878; MUSSA, 1897), senza peraltro porsi il problema della coordinazione fra il codice civile e la L. 2248/1865, all. F e con argomentazioni fondate soprattutto su considerazioni di carattere tecnico, sul diritto romano, sulle corrispondenti norme francesi e svizzere. Nel medesimo orientamento taluno ha addirittura prospettato la possibilità dell'acquisto del ghiacciaio da parte dei privati per occupazione, unico caso possibile in relazione a beni immobili (LAMPERTICO, 1878; MUSSA, 1897; in forma dubitativa MANTELLINI, 1882).

Una variante di questo orientamento, caratterizzato dalla negazione dell'appartenenza al demanio, è costituita dalla posizione di coloro che ammettevano la proprietà privata dei ghiacciai, ma sostenevano che, in mancanza, essi appartenessero al patrimonio dei Comuni sul cui territorio si trovavano (GENIN, 1874) oppure al patrimonio disponibile dello Stato (BAER, 1884).

Un'interessante teoria intermedia collocava fra i beni del demanio idrico i ghiacciai dai quali si formavano corsi d'acqua demaniali, qualificava come privati gli altri, attribuendoli ai proprietari dei fondi confinanti (GROBER, 1876).

Come detto, un terzo orientamento sosteneva invece recisamente l'appartenenza di tutti i ghiacciai al demanio. Esso si è tuttavia formato solo successivamente, all'inizio del nostro secolo. Alcuni autori pervenivano a tale conclusione sulla base della comunanza di natura fra ghiacciai e sorgenti (PADULA, 1910); altri in ragione del loro elevato interesse pubblico: come serbatoi d'acque, come origini dei fiumi, come «miniere di forza motrice», secondo una definizione di Quintino SELLA (DE FEO, 1922); altri ancora considerando il fatto che il ghiacciaio è contemporaneamente fiume, capo di fiume e serbatoio naturale. Questo terzo orientamento ha avuto il conforto dell'unica sentenza che risulti esser stata resa sulla specifica questione: con una sentenza del 30 Ottobre 1920,

infatti, il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche ha affermato che i ghiacciai alpini dovevano essere considerati beni demaniali. Purtroppo la sentenza non risulta pubblicata per esteso, ma la massima (che si legge nel Repertorio del Foro Italiano, 1921, voce «Acque Pubbliche», n. 10) afferma: «...i ghiacciai alpini devono considerarsi beni demaniali e devono essere iscritti negli elenchi delle acque pubbliche insieme ai corsi d'acqua che alimentano...», formulazione che lascia il dubbio se abbia o meno rilievo il collegamento fra i ghiacciai ed il fatto che essi diano vita ad un corso d'acqua. Nello stesso senso, comunque, si è espresso anche il Consiglio Superiore delle Acque Pubbliche, con un parere in pari data ma reso nei confronti di soggetti differenti (se ne legge la massima sempre nel Repertorio del Foro Italiano, 1920, voce «Acque Pubbliche», n. 16).

Il quadro normativo con riferimento al quale sono state espresse le teorie or ora richiamate era destinato a cambiare radicalmente, sulla spinta della sempre maggiore importanza economica ed ambientale delle acque. Le prime avvisaglie si avevano nel 1916 allorché, con il D. Lgt. 20 Novembre 1916, n. 1664 (poi sostituito dal D.L. 9 Ottobre 1919, n. 2161), veniva disposta l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche di tutte le acque idonee ad usi di interesse pubblico generale. Benché tale iscrizione avesse, secondo l'opinione predominante, valore meramente dichiarativo, l'innovazione era significativa del fatto che si stesse andando nella direzione dell'inclusione nel demanio idrico di tutte le acque di pubblico interesse. Infatti è stato proprio questo il criterio adottato con la riforma generale di cui al R.D. 11 Dicembre 1933, n. 1775, il Testo Unico sulle acque pubbliche.

L'art. 1 del T.U., rimasto in vigore sino all'inizio dell'anno scorso, conteneva finalmente la definizione di acqua pubblica: «sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengano, abbiano od acquistino *attitudine ad usi di pubblico generale interesse*». Tale nozione è stata poi indirettamente richiamata anche dal nuovo codice civile del 1942, il cui art. 822 dispone che «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico... i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...».

Benché, ancora una volta, i ghiacciai apparentemente non rientrino nell'accezione strettamente letterale delle precitate norme, sembra nondimeno indubbio che essi ricadano sotto la loro previsione, come del resto ormai ritiene unanimemente la dottrina (LUGARES, 1995; MICCOLI, 1958; PETROCCHI, 1957; SANDULLI, 1959, 1989). Se non si può propriamente parlare di «uso» dei ghiacciai, infatti, bisogna però rilevare che tutti i ghiacciai danno vita a corsi d'acqua e non occorre dilungarsi su quanto importanti siano gli usi di questi ultimi (energetici, agricoli, per il consumo umano...), usi cui sono ormai sottoposte praticamente tutte le acque. Non pare dunque inesatto ritenere che il ghiacciaio sia parte del corso d'acqua, vero serbatoio idrico e *caput fluminis* ed accomunarli quindi nel medesimo regime giuridico.

Quanto detto sarebbe più che sufficiente per qualificare come demaniali i ghiacciai. Sembra di poter aggiungere che essi, e soprattutto la loro tutela, rivestono di per sé un'enorme utilità pubblica, sotto diversi altri profili: paesaggistici (e quindi turistici e culturali), idrogeologici, climatici e lato

sensu naturalistici (non possiamo dimenticare che l'ambiente è stato qualificato dalla Corte costituzionale non solo un diritto degli individui ma anche un interesse fondamentale della collettività). Pare di poter affermare che tutto ciò ben può rientrare in un'interpretazione adeguata ai nostri tempi della nozione di «uso di pubblico generale interesse». Autorevole dottrina, del resto afferma che la stessa purezza di determinate acque può costituire uso di pubblico generale interesse tale da determinarne la pubblicità, anche a prescindere da ogni altra utilizzazione (CERULLI IRELLI, 1988).

A dissolvere ogni eventuale dubbio residuo è infine giunta la L. 5 Gennaio 1994, n. 36, il cui art. 1, primo comma, dispone: «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà». Tale norma, abrogando implicitamente l'art. 1 T.U. del 1933 (LUGARESI, 1995), include definitivamente e senza eccezioni i ghiacciai nel novero delle «acque pubbliche», espressione che, come ormai si riconosce concordemente, equivale ad «acque demaniali».

La conclusione cui si è giunti è dunque che oggi tutti i ghiacciai appartengono al demanio. Si può porre la seguente questione: ammesso che anteriormente alla L. n. 36/1994 fossero configurabili ghiacciai in proprietà di privati (e si è visto che appare invece più corretta la soluzione opposta, almeno a partire dal T.U. del 1933), questi ultimi hanno diritto ad una qualche forma di indennizzo per la perdita del loro diritto? Il problema ha un suo rilievo poichè si ha notizia che ancora in tempi recenti privati e Comuni rivendicavano la proprietà di ghiacciai. Si può ricordare ad esempio la controversia che ha opposto per lunghi anni i Comuni di Rocca Pietore e di Canazei. I due Comuni si disputavano il ghiacciaio della Marmolada, a motivo del suo grande valore economico-turistico, e il primo ha addirittura citato il secondo avanti il Tribunale di Belluno per vedere riconosciuti il suo diritto di proprietà ed il suo possesso della parete rocciosa e del ghiacciaio della Marmolada (cfr. Trib. Belluno, 7 Aprile 1986, in Giust. Civ., 1987, 1282). La controversia, seppure sotto profili differenti, è stata persino portata più volte all'esame della Corte Costituzionale (cfr. in particolare Corte Cost., 30 Giugno 1988, n. 743, in Foro It., 1988, I, 3181, con nota di Rossi). La risposta negativa si impone per il fatto che il regime giuridico della riserva che caratterizza il demanio differisce radicalmente dalle fattispecie espropriative. Queste ultime incidono sul diritto di proprietà. La riserva si ha invece quando la legge, individuando categorie di beni in base alle loro caratteristiche, attribuisce la legittimazione ad acquisirne la proprietà solo a determinati soggetti pubblici e la esclude per tutti gli altri. La riserva, in altre parole, non incide sulla titolarità di situazioni soggettive, come l'espropriazione, bensì sulla legittimazione alla titolarità di situazioni soggettive (LUGARESI, 1995).

Veniamo ora alle implicazioni dell'appartenenza al demanio. Occorre innanzitutto precisare che ciò non significa necessariamente appartenenza al demanio statale. Escluso che per quanto riguarda i ghiacciai possa sussistere un demanio comunale (PETROCCHI, 1957; PERNIGOTTI, 1958), essi in alcune regioni appartengono allo Stato, in altre alle regioni stesse. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, benchè l'art. 119, comma 4, Cost. preveda in astratto l'esistenza di demani regionali, la determinazione del loro contenuto è rimessa alla legge statale e sinora il legislatore non ha

ritenuto di trasferire alle regioni i beni del demanio idrico. Sono invece state delegate alle regioni le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche (art. 90 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, con alcune eccezioni elencate nell'art. 91). Esse esercitano tali funzioni nel rispetto della programmazione statale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali per la disciplina dell'economia idrica.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale, invece, bisogna fare riferimento ai singoli statuti, eccezion fatta per il Friuli-Venezia Giulia che non si discosta sotto quest'aspetto dalle regioni ordinarie: il demanio idrico in generale ed i ghiacciai in particolare non sono stati trasferiti alla regione.

I beni demaniali sono invece stati trasferiti alla regione in Valle d'Aosta, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale (art. 3, lett. d, Statuto, norma analoga a quelle degli statuti siciliano e sardo). L'art. 5, secondo comma, dello Statuto attribuisce poi al demanio regionale le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile, mentre l'art. 7 dispone che le acque rimaste nel demanio statale siano date in concessione gratuita alla regione per novantanove anni, tranne quelle che lo Stato intende fare oggetto di un piano di interesse nazionale.

Pare dunque di poter affermare che in Valle d'Aosta i ghiacciai siano stati trasferiti al demanio regionale. Si potrebbe porre il problema se alcuni di essi interessino servizi di carattere nazionale, ad esempio come *capita fluminum* in relazione alla produzione di energia elettrica. Indubbiamente rilevano sotto questo profilo come serbatoi idrici, ma indirettamente e comunque ciò non sembra sufficiente a impedirne il passaggio alla regione. Un argomento in tal senso proviene anche dalle norme che regolano la materia in Trentino-Alto Adige. L'art. 68 del D.P.R. 31 Agosto 1972, n. 670 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) dispone che le due province autonome succedano nei beni e diritti demaniali dello Stato e della regione, esclusi quelli relativi al demanio militare, a materie di competenza regionale e a servizi di carattere nazionale. Quest'ultima salvezza, l'unica che può riguardare i ghiacciai, è del tutto analoga a quella contenuta nello Statuto speciale della Valle d'Aosta e ciò è significativo perchè in Trentino-Alto Adige i ghiacciai sono stati sicuramente attribuiti al demanio provinciale (per esplicita previsione normativa: art. 8, primo comma, lett. E), D.P.R. 20 Gennaio 1973, n. 115, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di trasferimento alle province di beni patrimoniali e demaniali dello Stato e della regione). Non vi sono dunque ragioni perchè si debba giungere a conclusioni diverse per la Valle d'Aosta.

Ciò detto per quanto concerne l'aspetto più controverso, ossia l'appartenenza dei ghiacciai al demanio, non è questa la sede per illustrare tutte le conseguenze che pacificamente tale appartenenza comporta sul piano della disciplina giuridica; si rinvia pertanto alla vasta produzione dottrinale sull'argomento (CASSESE, 1969; CERULLI IRELLI, 1983; GIANNINI, 1985).

Si vuole solo sottolineare come essa sia finalizzata ad assicurare la fruizione dei beni in questione da parte dell'intera collettività. È quindi escluso ogni tipo di appropriazione ed utilizzazione individuali: sono sancite ad esempio l'incomerciabilità e l'impossibilità di costituire e di usucapire diritti reali; non è permessa alcuna utilizzazione dei beni in questione, se non in quanto risponda al pubblico interesse ed avvenga in forza di apposita concessione, con disciplina

da parte della pubblica amministrazione dei limiti e delle modalità. Sono poi previsti poteri di tutela in via amministrativa, che consentono agli enti titolari dei beni un intervento più rapido rispetto alle ordinarie azioni civili che pure potrebbero essere esperite in difesa dei medesimi beni.

Quest'ultimo aspetto introduce il secondo profilo di rilevanza giuridica dei ghiacciai: quello della tutela. Dati i limiti della presente trattazione bisogna limitarsi a delineare schematicamente il ventaglio di istituti giuridici che vengono in rilievo.

a) un primo gruppo è quello, cui già si è accennato, collegato alla natura demaniale dei ghiacciai: e cioè poteri di polizia demaniale e normali azioni civilistiche a tutela del possesso e della proprietà (art. 823, secondo comma, c.c.).

b) Rilievo indiretto assumono in secondo luogo le norme attinenti la gestione, l'amministrazione e la conservazione del patrimonio idrico (minuziosamente disciplinate anche in relazione alla difesa del suolo).

c) Notevole importanza riveste in terzo luogo la normativa di protezione dei beni ambientali. Si può distinguere fra una serie di normative settoriali e l'azione generale di danno ambientale, di cui all'art. 18 L. 8 Luglio 1986, n. 349.

c1) Fra le normative settoriali meritano innanzitutto un cenno quelle relative agli scarichi ed ai rifiuti: parrebbero infatti del tutto marginali in relazione ai ghiacciai, ma sembra di poter dire che non lo sono più rispetto ai ghiacciai che costituiscono oggetto di turismo o sport di massa: basti pensare alla prassi di gettare rifiuti nei crepacci.

I ghiacciai sono poi contemplati dalla L. 8 Agosto 1985, n. 431 (c.d. «legge Galasso»). L'art. 1 di tale legge integra l'art. 82 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 aggiungendovi fra l'altro un elenco di beni che sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 Giugno 1939, n. 1497. Nel predetto elenco sono inclusi:

— «le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e le isole» (lett. d);

— «i ghiacciai e i circhi glaciali» (lett. e).

Il vincolo paesaggistico viene imposto a tutela dell'assetto del territorio, come valore non solo estetico e culturale ma anche, secondo un recente e non ancora del tutto consolidato orientamento ermeneutico, come valore scientifico e naturalistico (particolarmente significativa in questo senso è Cons. di Stato, sez. VI, 12 Dicembre 1992, n. 1069, in Riv. Giur. Ambiente, 1993, 513, con nota di CIVITARESE MATTEUCCI). Il vincolo paesaggistico comporta il divieto di determinare nella configurazione esteriore del territorio alterazioni che possano pregiudicare i predetti interessi e valori; la compatibilità con questi ultimi di eventuali interventi viene valutata in sede di rilascio di apposita autorizzazione regionale, peraltro annullabile dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Si tratta di normativa che può assumere considerevole rilievo, soprattutto per quanto riguarda gli impianti sciistici e che assicura una tutela piuttosto penetrante, giacché la violazione dei divieti in essa contenuti comporta sanzioni penali, la demolizione delle opere eventualmente eseguite, la riduzione in pristino dei luoghi modificati a spese del condannato e il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito (art. 734 c.p.; art. 15 L. 1497/1939; art. 20 L. 47/1985; art. 1-sexies L. 431/1985).

c2) L'azione di danno ambientale in astratto potrebbe rivestire un ruolo rilevante nella tutela dei ghiacciai, attesa

la grande importanza di questi ultimi per l'ecosistema alpino e non. Si è tuttavia osservato che il rilievo pratico dell'azione di danno ambientale risulta notevolmente diminuito allorché questa forma di tutela concorre con altre, di esito più sicuro e di più rapido esperimento, quali ad esempio quelle assicurate ai beni demaniali oppure le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del vincolo paesaggistico (*amplius* sul tema GIAMPIETRO, 1988). Benché ciò sia sicuramente vero, bisogna tuttavia porre l'accento sulla diversità dei beni protetti da questi tre differenti istituti: l'ambiente come bene immateriale determinante la qualità della vita umana nel caso dell'azione di danno ambientale; i ghiacciai nella loro consistenza fisica negli altri due casi. Si potrebbero dunque verificare dei fatti lesivi più gravi rispetto alla valenza ecologica dei ghiacciai che non in relazione all'integrità dei ghiacciai stessi (ad es. scarichi di rifiuti negli strati profondi) e in tali ipotesi residuali l'azione di danno ambientale riacquisterrebbe un proprio ruolo.

BIBLIOGRAFIA

- BAER E., (1884) - *Questioni di diritto intorno ai ghiacciai*. Boll. C.A.I., 18, 203-224.
- BURCHI S. (cur.) (1995) - *Il diritto e l'amministrazione delle acque. Profili di diritto comparato, di diritto comunitario e stato della normativa in Italia*. Atti Convegno Internazionale, Roma, 15-16 Marzo 1994. CEDAM, Padova, 300 pp.
- CASSESE A. (1969) - *I beni pubblici. Circolazione e tutela*. Giuffrè, Milano, 540 pp.
- CÉRÉSOLE P. (1873) - *De la propriété des Glaciers*. Boll. C.A.I., 7 (21), 41 pp.
- CERULLI IRELLI V. (1983) - *Proprietà pubblica e diritti collettivi*. CEDAM, Padova, 432 pp.
- CERULLI IRELLI V. (1988) - *Acque pubbliche, Enciclopedia Giuridica. I, Treccani, Roma, 18 pp. Sull'individuazione del bene giuridico protetto dalla normativa sui beni ambientali*. Rivista Giuridica dell'Ambiente, VII, 659-666.
- DE FEO G. (1922) - *Codice del Tribunale delle acque pubbliche*. Barbera, Firenze, 445 pp.
- GENIN F. (1874) - *Del diritto di proprietà dei ghiacciai*. Boll. C.A.I., 8, 94-99.
- GIAMPIETRO F. (1988) - *La responsabilità per danno all'ambiente*. Giuffrè, Milano, 587 pp.
- GIANNINI M.S. (1985) - *Diritto pubblico dell'economia*. Il Mulino, Bologna, 346 pp.
- GILARDONI A. (1935) - *Acque pubbliche e impianti elettrici*. Società editrice del «Foro Italiano», Roma, I, 1-617.
- GROBER A. (1876) - *Una pagina di giurisprudenza alpina. Proprietà dei ghiacciai*. Boll. C.A.I., 10 (25), 9-20.
- LAMPERTICO F. (1878) - *Della proprietà dei ghiacciai*. Boll. C.A.I., 12 (35), 336-365.
- LUGARESI N. (1995) - *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela e di gestione*. Giuffrè, Milano, 434 pp.
- MANTPELLINI G. (1882) - *Lo Stato e il codice civile*. Barbera, Firenze, II, 376 pp.
- MICCOLI (1958) - *Le acque pubbliche*. UTET, Torino, I (1), 1-70.
- MUSSA E. (1897) - *La proprietà dei ghiacciai*. Riv. mensile C.A.I., 16 (3), 83-86.
- PADULA A. (1910) - *Sulla demanialità dei ghiacciai*. Riv. Dir. Pubblico, II (I), 482-485.
- PERNIGOTTI U. (1958) - *Acque pubbliche (parte generale)*. In: Enciclopedia del Diritto, I, Giuffrè, Milano, 400-430.
- PETROCCHI C. (1957) - *Acque (Diritto pubblico)*. In: Novissimo Digesto Italiano, I, UTET, Torino, 210-225.
- ROSSI E. (1988) - *I giuristi alla conquista della Marmolada*. In: Foro It., CXI, CXIII, 3184-3191.
- SANDULLI A.M. (1959) - *Beni pubblici*. In: Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, V, 277-300.
- SANDULLI A.M. (1989) - *Manuale di diritto amministrativo*. Jovene, Napoli, II, 755-1754.
- SECCHIERI F. (1992) - *I ghiacciai e lo sci estivo nelle Alpi Orientali*. Riv. C.A.I., 111 (2), 29-35.
- VITTA C. (1930) - *L'amministrazione delle acque pubbliche*. In: ORLANDO V.E. (cur.) *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*. Società Editrice Libreria, Milano, V, 1591 pp.